

Tribunale di Bergamo – sezione penale– (Presidente Dott.ssa Ingrascì) – sentenza n. 1176 del 13.4.2022- dibattimento

### **Estorsione – minaccia implicita – comportamenti significativi inequivoci**

Possono essere assunti nel novero delle minacce anche i comportamenti, ove gli stessi abbiano una valenza significativa inequivoca.

Ed infatti, la minaccia costitutiva del delitto di estorsione oltre che essere palese, esplicita, determinata può essere manifestata in modi e forme differenti, ovvero in maniera implicita, larvata, indiretta ed indeterminata, essendo solo necessario che sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali, in cui questa opera.

Tribunale di Bergamo – sezione penale– (Presidente Dott.ssa Ingrascì) – sentenza n. 1176 del 13.4.2022- dibattimento

### **Estorsione – concorso di persone – presenza non casuale - intermediario**

Con specifico riferimento al reato di estorsione, ai fini della configurabilità del concorso, è sufficiente anche la semplice presenza, purché non meramente casuale, del concorrente sul luogo della esecuzione del reato, quando essa sia funzionale a fornire all'autore del fatto stimolo all'azione o maggior senso di sicurezza nel proprio agire, palesando chiara adesione alla condotta delittuosa.

Anche l'intermediario nelle trattative per l'individuazione della persona alla quale versare la somma estorta risponde del reato di concorso in estorsione, salvo che il suo intervento abbia avuto la sola finalità di perseguire l'interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana.

Tribunale di Bergamo – sezione penale– (Presidente Dott.ssa Ingrascì) – sentenza n. 1176 del 13.4.2022- dibattimento

### **Estorsione – tentativo – dazione – supervisione delle forze dell'ordine**

Il delitto di estorsione si realizza nella sua forma tentata qualora il soggetto passivo abbia portato a conoscenza delle Forze dell'Ordine, al fine di consentire un loro tempestivo intervento, gli incontri avuti con il soggetto attivo precedenti alla dazione ed alle modalità della corresponsione.

(Nel caso di specie la dazione, seppure abbia determinato un ingiusto facere, non ha mai determinato un effettivo spossessamento del denaro in capo alla persona offesa, anche alla luce del fatto che le banconote consegnate erano state preventivamente fotocopiate dalle Forze dell'Ordine, le quali monitoravano lo scambio ed intervenivano subito dopo).

Tribunale di Bergamo – sezione penale– (Presidente Dott.ssa Ingrascì) – sentenza n. 1176 del 13.4.2022- dibattimento

**Art. 76, co. 5 D.Lgs. 159/11 – codice antimafia - misure di prevenzione – ambito di operatività – insussistenza in caso di sequestro e confisca**

Il precetto sanzionatorio di cui all'art. 76, comma 5 D.Lgs. 159/11 ricomprende esclusivamente le condotte elusive delle prescrizioni imposte dall'art. 33, senza possibilità di estenderlo a differenti misure di prevenzione patrimoniale o, addirittura, a misure ablatorie di carattere penale, quali i sequestri.

Infatti, i presupposti dell'amministrazione giudiziaria dei beni personali ex art. 33 D.Lgs. 159/11 sono il timore che la libera disponibilità dei beni agevoli la condotta, il comportamento o l'attività socialmente pericolosa; quelli della confisca di prevenzione richiedono una valutazione sull'impossibilità per il soggetto di giustificare la legittima provenienza del bene di cui risulti titolare.

(Nel caso di specie, il Tribunale di Bergamo assolveva gli imputati non potendosi configurare il delitto di cui per all'art. 76, comma 5 D.Lgs. 159/11 per il sol fatto che fosse stato nominato un amministratore giudiziario, non essendo tale amministrazione conseguenza di provvedimenti ex art. 33 D.Lgs. 159/11, bensì avendo essa tratto origine da un sequestro culminato poi in confisca).